

SETTORE AMBIENTE			
Scheda 57 2007/2030	Applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose.	PM	No
Scheda 58 2007/2159	Cambiamenti climatici — Decisione 280/2004 — emissioni gas	MM	No
Scheda 59 2007/2179	Natura — Direttiva Zoo	MM	No
Scheda 60 2007/2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO ₂).	MM	No
Scheda 61 2007/2195	Discariche in Campania.	MMC	No

Scheda 1 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1993/2165 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Sentenza della Corte di Giustizia C- 378/01 – Designazione di nuove ZPS.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione ha contestato il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza C- 378/01, pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 20 marzo 2003 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, che ha accertato la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Commissione ha evidenziato, da un lato, come il numero di Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuato dall'Italia sia insufficiente, dall'altro, come le zone ZPS individuate dall'Italia siano state selezionate sulla base di criteri erronei, non costituendo in realtà delle aree geografiche importanti ai fini della protezione degli uccelli selvatici.

La Commissione ha, altresì, evidenziato come l'Italia abbia omesso di trasmettere le informazioni necessarie a verificare il grado di tutela effettivamente prestata.

Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità hanno designato altre zone ZPS; tuttavia la Commissione, avendo ritenuto comunque insufficiente il numero delle zone ZPS designate, ha proseguito la procedura d'Infrazione con ricorso ex. 226 del Trattato CE.

La Corte, avendo accertando con sentenza ex 226 del Trattato CE l'effettiva violazione della summenzionata direttiva, ha precisato che i criteri alla base dei quali l'Italia deve provvedere alla designazione delle zone ZPS sono definiti dall'inventario “IBA 89”.

Alla luce di tali criteri, la Commissione ha avuto modo di appurare che la sentenza della Corte è rimasta ineseguita, in quanto rimane insufficiente il numero delle zone ZPS attualmente designate; in particolare, con Messa in Mora ex 228 TCE 16/12/2003, è stata evidenziata la gravità della situazione caratterizzante le Regioni Lombardia e Sardegna dove la Commissione ritiene che esistano, rispettivamente, 25 e 16 aree geografiche meritevoli di protezione speciale e che risultano essere tuttora sprovviste di protezione.

Le autorità hanno dato seguito alla Messa in Mora ed al successivo Parere Motivato ex art 228 TCE adeguandosi ai rilievi formulati ed individuando ulteriori zone ZPS.

Stato della Procedura

In data 6 Marzo 2007 sono state trasmesse alla Commissione informazioni analitiche in merito alle caratteristiche delle nuove zone designate e la Commissione ha preso atto degli sforzi compiuti dalle Autorità e dalle Regioni, prospettandosi la possibilità di un'archiviazione della Procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346** —ex articolo 226 del Trattato CE

" Villaggio turistico a Is Arenas Narbolia (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Direzione per la Protezione della Natura e della Tutela del Territorio; Regione Sardegna.

Violazione

La Commissione sostiene che l'intervento turistico "Is Arenas" - nel Comune di Narbolia (Oristano) - sia stato realizzato in violazione dell'obbligo di conservazione dei siti "SIC" (Siti di Importanza Comunitaria), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

In particolare, la Commissione ha, da un lato, sanzionato la non regolarità della procedura seguita per valutare l'impatto dell'intero Intervento (comprensivo di un Hotel e di un campo da golf) sull'ambiente, dall'altro ha ritenuto incompatibile con il diritto Comunitario il fatto che le autorità abbiano iniziato la realizzazione dell'Intervento senza garantire il "Collegamento ecologico" tra le aree geografiche protette, collegamento necessario all'integrità delle aree medesime.

La Procedura d'Infrazione in questione risale al 2000, è stata avviata con lettera di Messa in Mora ex art 226 del 10/04/2000, cui hanno fatto seguito un Parere Motivato ex art. 226 TCE del 09/02/2001, due lettere di Messa in Mora Complementare, rispettivamente del 22/12/2004 e del 13/12/2005.

Da ultimo, la Commissione europea ha sollecitato le Autorità italiane, con nota della DG Ambiente del 2 Aprile 2007 n. D(2007) 5773, a fornire gli sviluppi della situazione.

Stato della Procedura

In data 2 luglio 2007 il Ministero dell'Ambiente ha risposto alla Commissione europea con le informazioni in merito gli obblighi che la Regione Sardegna ha dichiarato di assumere (nota prot. n. 4517 del 10 Febbraio 2006, a seguito della Riunione Pacchetto tenutasi l'11 Dicembre 2006), in merito alla verifica della Valutazione di impatto ambientale dell'intervento, nonché all'affidamento al Comune di Cugleri, in qualità di Amministrazione Capofila, della redazione di un piano di gestione del dell'"Is Arenas", con utilizzo di finanziamenti del Programma Operativo Regionale Sardegna (POR).

Al momento, si attende di conoscere la posizione della Commissione sulle informazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali derivano oneri che sono stati posti a carico dei finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000-20006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

Scheda 3 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente – Regione Puglia

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla di concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche, devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 4 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4006 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non conformità art. 1 direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non si è conformata all'art. 1 della Direttiva rifiuti 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE, riguardante la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, trasporto, trattamento, ammasso deposito dei rifiuti.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, avendo adottato indirizzi operativi vincolanti che escludono dal regime sui rifiuti gli scarti alimentari – provenienti dalle industrie agroalimentari, da mense o ristoranti, è venuta meno agli obblighi comunitari. Questi scarti sono infatti destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, e vengono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

In base a tali indirizzi interpretativi, è sufficiente che un residuo alimentare sia destinato alla produzione di mangimi – in forza di una volontà manifesta del detentore – , e che presenti determinate caratteristiche tecniche, affinché sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti. Le argomentazioni della Commissione, tese a considerare rifiuti gli scarti provenienti da mense-ristoranti destinati come alimenti per animali, inizialmente, non sono state confutate dall'Italia, anzi le stesse autorità italiane hanno dichiarato di volersi conformare modificando la legislazione regionale. Tuttavia questo adeguamento in seguito è apparso alla Commissione essere solo di carattere formale e non sostanziale.

Ancora una volta si dibatte sulla nozione di rifiuti nell'ordinamento comunitario: dal momento che una definizione omnicomprensiva di rifiuti non esiste, la questione continua infatti ad essere risolta caso per caso. Con lettere 11 e 19 giugno 2001, 28 agosto 2001, 6 novembre 2001 e 10 aprile 2002, le autorità italiane hanno risposto alla lettera di diffida inviata dalla Commissione il 22 ottobre 1999 e al parere motivato dell'11 aprile 2001. La Commissione ha notificato un Parere motivato complementare in data 9.07.2003.

Stato della Procedura

In data 2 maggio 2005, la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia (causa C-195/05), collegata anche ad una precedente causa (C-194/05) sempre in materia di rifiuti.

Nel marzo 2007, l'Avvocato Generale ha proposto alla Corte di giustizia di condannare l'Italia ritenendo il ricorso della Commissione fondato. La Corte non si è ancora pronunciata in merito.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797: Procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione Lombardia

Violazione:

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, e affinché il detentore di rifiuti depositati in tali discariche li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza **ex art. 226** del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato **ex art. 228** del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito preso la Corte di giustizia del ricorso **ex art. 228 TCE**", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 6 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

“Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – comune di Ascoli Piceno

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03 per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE,

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228 nel dicembre 2005 a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In data 11 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive nel marzo 2006 riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. La Commissione ha chiesto informazioni sui tempi previsti per la conclusione dei lavori del I lotto.

In data 30 aprile 2007, il Ministero dell'Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 7 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5083 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle direttive 75/442/CE e 85/337/CE relative, rispettivamente, ai rifiuti e alla valutazione di impatto ambientale.

La questione verte su due progetti di impianti industriali nel territorio del comune di Massafra che, secondo la Commissione, dovevano essere sottoposti a VIA. Valutando le risposte del governo italiano insoddisfacenti, in quanto veniva comunicato che gli impianti in questione rientravano in una deroga prevista dalla normativa nazionale e, pertanto, potevano essere esonerati da VIA, la Commissione dava inizio alla fase pre-contenziosa.

Seguivano, quindi, la messa in mora (ottobre 2002) e il parere motivato (dicembre 2003), a cui il governo italiano dava risposta (aprile 2004) sostenendo che gli impianti in questione effettuassero il recupero dei rifiuti e fossero assoggettati alle procedure semplificate previste dal D.lgs. n. 22/1997.

Ritenendo ancora non esaustive le informazioni ricevute dall'Italia, la Commissione proponeva ricorso ex art. 226 del Trattato CE alla Corte di Giustizia.

Quest'ultima, ribadendo che gli Stati membri, in conformità alla direttiva 85/337/CE, debbano garantire che gli impianti aventi un rilevante impatto ambientale siano sottoposti a VIA prima di ricevere l'autorizzazione e ritenendo che gli impianti in questione rientrino in questa categoria, ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2, n. 1 e 4, e dell'art. 4, n. 1, 2 e 3 della direttiva 85/337/CE.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2006 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di accertamento della violazione della normativa comunitaria ex art. 226 del Trattato CE. La Commissione ha invitato l'Italia a comunicare le misure adottate per conformarsi alla decisione entro due mesi dalla data della sentenza stessa.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato

Scheda 8 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152** procedura ex art. 226 del Tratto CE

"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia.

Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05).

Il Ministero dell'Ambiente, con nota del 29 gennaio 2007 prot. 2162, ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 9 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156- ex articolo 226 del Trattato CE**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC-ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Non conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 79/409/CEE e, successivamente al 28 dicembre 1998, agli artt. 6, paragrafi 2,3 e 4 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia omesso l'adozione di misure idonee per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, nella Zona interessata dal piano di reindustrializzazione denominato “Contratto d'Area per lo sviluppo industriale di Manfredonia”, Zona poi designata di protezione speciale (ZPS) “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.

La Commissione, infatti, evidenzia come i progetti previsti nel Contratto d'Area erano suscettibili di avere un impatto negativo sugli habitat naturali e sulle specie animali della ZPS, cosa che effettivamente è accaduta.

Non avendo ottenuto informazioni sufficienti, la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia ex art. 226, in data 24 ottobre 2005.

Da parte nazionale, sono state rese note le iniziative intraprese e il Ministero dell'Ambiente, da ultimo con nota del 12 luglio 2007, ha illustrato le misure di compensazione adottate e da adottare per sopperire ai danni causati dai progetti del Contratto d'Area. A tal fine la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia si sono impegnati in un percorso coerente con la Rete Natura 2000, teso al mantenimento ovvero al ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, siglando in data 06 giugno 2006 apposita Convenzione.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-388/05, in cui ha ritenuto che la Repubblica italiana, non ha adottato provvedimenti adeguati per evitare il degrado dei siti in questione venendo meno agli obblighi di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, di cui una parte è stata già impegnata dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 10 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/5308-** ex articolo 226 del Trattato CE

"Progetti ed attività in area SIC-ZPS "Basso Garda" codice IT3210018"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6 della Direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE che prevedono l'assunzione da parte delle autorità nazionali di misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni dannose alle specie.

La Commissione ritiene che tali norme sono state violate con la costruzione delle infrastrutture in Comuni rientranti nella ZPS "Basso Garda" IT3210018.

Il Ministero dell'Ambiente, da ultimo con nota del 7 marzo 2007, ha illustrato le misure adottate dalla Regione Veneto per mitigare gli effetti della realizzazione delle opere, nonché per acquisire le risultanze delle Valutazioni di incidenza e verificare la possibilità di impatti sull'assetto faunistico ed ecosistemico del sito. Sono stati già comunicati alla Commissione gli esiti della prima fase di monitoraggio conclusasi il 31 gennaio 2007.

Stato della Procedura

In data 30 marzo 2004, la Commissione ha notificato la messa in mora alla Repubblica italiana, cui hanno fatto seguito comunicazioni sulle misure adottate.

Nel marzo 2007 sono stati forniti anche gli elementi integrativi richiesti dalla Commissione in sede di riunione "pacchetto ambiente" dell'11 e 12 dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello stato.

Scheda 11 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2077 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“ Nozione di “rifiuti” – Terre e rocce da scavo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione dichiara la normativa italiana sui rifiuti incompatibile con l'articolo 1, lett. a) della Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

Con lettera di messa in mora del 27 giugno 2002, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 10 della legge 93/2001 e l'articolo 1 commi 17 e 19 della Legge 443/2001, hanno adottato una nozione di rifiuto che è più restrittiva rispetto alla nozione di rifiuto adottata dalla normativa comunitaria, escludendo da tale nozione le terre e le rocce da scavo destinate a determinate operazioni di riutilizzo (“reinterri, riempimenti, rilevati e macinati...”), sottraendo in tal modo “le terre e le rocce da scavo” alla disciplina nazionale sullo smaltimento dei rifiuti anche quando contaminate da sostanze inquinanti durante il ciclo produttivo.

Non sono state accettate le considerazioni svolte dalle Autorità italiane, secondo le quali adeguare la normativa interna ai rilevi della Commissione comporterebbe per il bilancio dello Stato un onere eccessivamente gravoso.

La Commissione, infatti, ritiene che l'Italia, compatibilmente con il diritto comunitario, potrebbe comunque prevedere che sia il detentore o il produttore dei rifiuti a provvedere, in proprio, al recupero o allo smaltimento.

Con parere motivato in data 19 dicembre 2002, la Commissione ha invitato le Autorità italiane ad uniformarsi alle disposizioni previste dalla direttiva 74/442/CEE. Non ritenendo esaustive le informazioni successivamente fornite dalle Autorità italiane, la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

La Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE in data 2 maggio 2005 (causa C 194/05), e l'Avvocato Generale ha, nelle sue conclusioni, invitato la Corte a dichiarare la normativa italiana illegittima.

Al momento, la corte non si è ancora pronunciata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2124 - ex art. 226 Trattato CE**

“Trattamento acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato le disposizioni della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue.

La contestazione, avviata dalla Commissione europea con nota di messa in mora in data 18 ottobre 2002, ha ad oggetto, in materia di tutela dell'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane, la mancata individuazione delle aree sensibili a rischio di eutrofizzazione.

La normativa comunitaria, infatti, prevede che al fine di scongiurare l'eutrofizzazione – consistente nella proliferazione di alghe e di forma superiori di vita vegetale tale da produrre un'indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate – gli Stati membri debbano sottoporre le acque reflue urbane, prima dello scarico nelle aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello previsto normalmente.

Nella fase preliminare all'attuazione di tale procedura gli Stati membri devono provvedere all'individuazione delle aree che sono maggiormente sensibili al processo di eutrofizzazione.

Stato della Procedura

Nel luglio 2003 la Commissione ha formulato parere motivato ex art. 226 del Trattato CE, con il quale sostiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue.

Nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è stato fatto presente che è stato adottato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente norme in materia ambientale, con il quale sono state recepite nell'ordinamento italiano diverse direttive comunitarie. Tale provvedimento dovrebbe fornire adeguata risposta alla contestazione mossa con la presente procedura d'infrazione.

Si attende quindi l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 13 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2213 - ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità all’articolo 1(a) della Direttiva 75/442/CEE come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che la normativa nazionale non sia conforme all’articolo 1 (a) della Direttiva 75/442/CEE (come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE).

La Commissione, nella lettera di messa in mora del 18 ottobre 2002, evidenzia come la Direttiva definisca “rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, senza escludere dalla nozione di rifiuto quelle sostanze e quegli oggetti che siano riutilizzabili e riutilizzati in un ciclo produttivo e di consumo; la normativa nazionale, invece, ha adottato una nozione di rifiuto (indebitamente) restrittiva rispetto a quella adottata dalla Direttiva, escludendo dalla definizione di rifiuto le sostanze che siano riutilizzabili/riutilizzate nel ciclo produttivo/commerciale.

Una nozione restrittiva di “rifiuto”, secondo quanto rappresentato dalla Commissione, comporta una limitazione all’applicazione della disciplina comunitaria.

In particolare, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il Diritto Comunitario l’articolo 14 del D.L. 138/2002 convertito in legge n. 178/2002, in quanto ha indebitamente limitato l’applicazione del Decreto Legislativo n. 22/1997 (con cui è stata data attuazione alla Direttiva), escludendo dalla nozione di rifiuto “ i residui di riproduzione riutilizzati nel ciclo produttivo”.

Con Parere motivato in data 7 luglio 2004, la Commissione ha invitato le Autorità italiane ad uniformarsi alle disposizioni previste dalla direttiva 74/442/CEE. Non ritenendo esaustive le informazioni successivamente fornite dalle Autorità italiane, la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

In data 7 Luglio 2005 è stato notificato all’Italia un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, con termine ultimo previsto per il deposito del contro ricorso 17 Agosto 2005. Il ricorso è attualmente pendente innanzi alla Corte.

Da parte italiana, è stato segnalato che la procedura in questione dovrebbe ritenersi superata in seguito all’adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico dello Stato.

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 ex art. 226 del Trattato CE**

“Piano di gestione dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 75/442/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE e della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Tale direttiva ha l'obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili. Al fine di perseguire questi obiettivi l'art. 7 della direttiva prevede che le autorità competenti debbono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti.

La Commissione, nello specifico, ritiene che: 1) la Provincia di Rimini non abbia provveduto alla elaborazione né comunicazione del piano di gestione dei rifiuti; 2) la Regione Lazio non abbia provveduto alla elaborazione né comunicazione dei piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi; 3) le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia di Rimini, non abbiano provveduto ad elaborare né comunicare i piani di gestione dei rifiuti.

In seguito alla messa in mora, da parte della Commissione, nel dicembre 2002 e alla successiva emissione del parere motivato nel luglio 2005, non ritenendo esaustive le risposte ricevute dall'Italia, nel febbraio 2006 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia notificato in data 2 marzo 2006, con la quale ha chiesto l'accertamento del mancato adempimento agli obblighi UE in materia di rifiuti.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha, con sentenza (C-82/06), accertato l'inosservanza degli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha provveduto a conformarsi alle direttive in materia di gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi. Tuttavia nel lasso di tempo intercorso tra la messa in mora e la sentenza di accertamento della infrazione alcune Amministrazioni provinciali interessate (Gorizia e Modena) si sono conformate alla disciplina comunitaria, elaborando e trasmettendo alla Commissione i Piani di gestione dei rifiuti, comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.

Pertanto, si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziari nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4342- ex articolo 226 del Trattato CE**

ZPS "Lago Trasimeno" IT 5310070

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**Violazione:**

Violazione degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

La Commissione con la nota di messa in mora sostiene che la Repubblica italiana, a fronte della situazione di degrado degli habitat naturali e di specie e di perturbazione delle specie presenti all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Lago Trasimeno" IT 5210070I - dovuta, tra le altre cause, all'eccessivo prelievo d'acqua dal lago e dai suoi immissari - non ha adottato misure idonee ad evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui la suddetta ZPS è stata designata ed è quindi venuta meno agli obblighi di cui ai citati articoli 6, comma 2 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

Da parte nazionale, nell'ottobre 2005, è stato trasmesso il Rapporto annuale di attività dell'Osservatorio ambientale del Trasimeno (istituito dall'Autorità di bacino del fiume Tevere nel 2004) e una relazione della Regione Umbria, che danno conto degli effettivi prelievi idrici e della loro influenza sul livello idrometrico del lago.

Altre azioni intraprese consistono in aiuti agli imprenditori agricoli per l'abbandono di colture irrigue e in incentivi per gli impianti di irrigazione a goccia; è stata anche seguita la situazione relativa alla direttiva uccelli (92/43/CEE), con risultati positivi.

Stato della Procedura:

In data 16 dicembre 2003 la Commissione europea ha notificato un parere motivato e, ritenuta insoddisfacente la risposta delle Autorità italiane del 27 maggio 2004, ha emesso un parere motivato complementare in data 5 luglio 2005.

Da parte nazionale sono stati forniti elementi informativi e, da ultimo, nel febbraio 2007 - a seguito di quanto richiesto dai funzionari della Comunità nell'incontro dell'11 dicembre 2006 - è stato trasmesso il piano stralcio per il Lago Trasimeno e una sintesi sulle attività progettuali e di pianificazione finalizzate alla tutela e conservazione della biodiversità del Trasimeno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo:

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato. Le misure di salvaguardia del sito in questione, adottate dalle Regioni ed Enti interessati, sembrano rientrare, infatti, in una pianificazione di tutela ambientale già operativa, a prescindere dalla procedura di infrazione.